



**COMUNE DI BOCENAGO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**DELIBERAZIONE N. 012**  
**Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** Approvazione aliquote e detrazione dell'Imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2014 relative alla componente IMU (Imposta municipale propria)

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **20,30**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio del Comune di Bocenago.

Presenti i Signori:

**FERRAZZA WALTER**  
**ALBERTI SILVIA ADA**  
**ANDREANI CARLO**  
**BONAPACE MASSIMO**  
**BORONI GIANCARLO**  
**BORONI RICCARDO**  
**BORONI ROSANNA**  
**FANTATO ELENA**  
**FERRAZZA SANDRO**  
**FOSTINI GIORGIO**  
**MORATELLI MARCELLA**  
**MORGANTI MARA**  
**RICCADONNA ALESSIO**  
**RICCADONNA SILVANA**  
**TISI BRUNO**

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale **dott. Binelli Raffaele**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Ferrazza Walter**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 008 dell'ordine del giorno

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

*Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 21/05/2014*

*all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Binelli dott. Raffaele*

## **Deliberazione n. 012 di data 19/05/2014**

### **OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione dell'Imposta unica comunale (I.U.C.) per l'anno 2014 relative alla componente IMU (Imposta Municipale Propria)**

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale, per quanto riguarda, in particolar modo, la componente TASI;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte talune novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), sia a livello di normativa statale con la precitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia a livello provinciale con la L.P. 22 aprile 2014, n.1;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e

per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

Evidenziato, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Con il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione, viene disposto che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Considerati inoltre gli indirizzi di politica tariffaria che sono stati condivisi nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 con particolare riferimento all'impegno per i Comuni di non aumentare le aliquote IMU nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni TASI, nonché di limitare l'applicazione dell'aliquota TASI (per le fattispecie diverse dall'abitazione principale) ad un massimo dell'1,5 per mille.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto pertanto, per quanto concerne l'IMU, di confermare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno d'imposta 2014:

- a) aliquota ordinaria: 7,6 per mille;
- b) aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge: 2,00 per mille con detrazione d'imposta di euro 200,00;

Precisato che sono confermate le assimilazioni ad abitazione principale previste all'art. 15 del vigente regolamento per la disciplina della IUC, per quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013;

Dato atto:

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della Legge 147/2013;
- che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF - par. 8);

Premesso quanto sopra,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione;

Vista la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, legge finanziaria provinciale di assestamento 2014;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha anticipato l’introduzione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a far data dal 1° gennaio 2012;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Propria;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n.1, come sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n.10,

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 3, espressi in forma palese per alzata di mano,

### DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente Imposta municipale propria (I.M.U.):
  - **Aliquota ordinaria** → **7,6 per mille**
  - **Aliquota agevolata** → **2,0 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge;
  - **Detrazione** d'imposta per l'abitazione principale → **euro 200,00**;
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2014;
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n.

011 dd.19/05/2014;

5. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. Di dichiarare con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 3, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
Ing. Walter Ferrazza

**Il Segretario Comunale**  
dott. Raffaele Binelli

---

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
dott. Raffaele Binelli